

Civile Ord. Sez. 5 Num. 13388 Anno 2019

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: PENTA ANDREA

Data pubblicazione: 17/05/2019

**ORDINANZA**

2258  
2019  
sul ricorso 7916/2014 proposto da:

Damir s.r.l., con sede in Palermo alla Via Villa Malta n. 17 (C.F. partita IVA: 03884520820), in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Mirri (C.F.: MRR DNL 48D14 G273G), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Giuseppe Bonanno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Errante, in Roma alla Via Foligno n. 10 (C.F.: RRN MSM 70S21 G273H);

- **ricorrente** -

*contro*

Comune di Palermo;

- **intimato** -

-avverso la sentenza n. 33/29/2013 emessa dalla CTR Sicilia in data

04/02/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale dell'11/4/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

### **Ritenuto in fatto**

La DAMIR s.r.l. presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso 416 avvisi di accertamento riguardanti imposta sulla pubblicità, sanzioni ed accessori per l'anno 2005 con i quali <sup>era</sup> stato richiesto alla stessa il pagamento complessivo di euro 76.921,85 tra imposte, sanzioni ed accessori. La società ricorrente eccepiva, tra l'altro, che per gli impianti contestati aveva già provveduto a versare per l'anno 2005 complessivi euro 77.679,00, con i quali erano state corrisposte somme relative a 1.055 targhe viarie dislocate nella città, tra cui anche quelle oggetto di contestazione, nonché la illegittimità della sanzione.

Il Comune di Palermo si costituiva, contestando la prova offerta dalla parte ricorrente e sostenendo che le targhe oggetto di accertamento erano tutte abusive, nonché di aver provveduto a degli sgravi parziali. Con sentenza n. 389/04/08 del 22 dicembre 2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contenere in riferimento ad una serie di avvisi di accertamento e non dovute le sanzioni per tutti gli accertamenti.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Palermo, il quale censurava l'annullamento delle sanzioni irrogate con i 416 avvisi di accertamento annullati, osservando, tra l'altro, che l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati, con irrogazione della sanzione prevista dall'art. 12 del Regolamento comunale sulla pubblicità, era la conseguenza della collocazione "abusiva" degli impianti pubblicitari indicati negli accertamenti, in quanto sprovvisti della relativa autorizzazione preventiva. Da ciò conseguiva, a suo dire, che nessun effetto sanante poteva essere riconosciuto al pagamento dell'imposta.

Il Comune chiedeva, quindi, la parziale riforma della sentenza appellata e la dichiarazione di legittimità delle sanzioni applicate agli avvisi di

accertamento per i quali era stato disposto l'annullamento.

In data 30 marzo 2010 la società appellata depositava atto di controdeduzioni e appello incidentale, chiedendo il rigetto dell'appello dell'Ufficio e la conferma della sentenza di primo grado, salvo l'accoglimento dei motivi di appello incidentale.

Con sentenza del 4.2.2013, la C.T.R. Sicilia accoglieva parzialmente l'appello, dichiarando la legittimità delle sanzioni applicate agli avvisi di accertamento per i quali era stato disposto l'annullamento, sulla base della seguenti considerazioni:

- 1) con riferimento alla presunta mancanza dell'"elemento soggettivo", la decisione resa in primo grado non risultava conforme alle previsioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che correttamente i giudici di primo grado avevano evidenziato che la società contribuente aveva collocato abusivamente gli impianti pubblicitari oggetto di accertamento;
- 2) le comunicazioni *ex post* non potevano assumere valore "sanante" rispetto alla condotta posta in essere dalla società, in quanto risultavano essere state presentate oltre i termini di cui all'art. 8 del d.lgs. 507 del 1993 e dall'art. 10 del relativo regolamento comunale e non potevano essere assimilate alle "richieste/istanze" di autorizzazioni che, appunto perché tali, andavano presentate anteriormente, ai sensi dell'art. 28 del menzionato regolamento;
- 3) quindi, l'amministrazione comunale correttamente aveva irrogato la sanzione nella misura del 100% dell'imposta dovuta per "omessa denuncia";
- 4) pertanto la dichiarazione presentata dalla società contribuente relativa agli impianti pubblicitari abusivi (ovvero privi di autorizzazione) era priva di efficacia e non poteva produrre alcuna sanatoria;
- 5) l'amministrazione comunale, avendo rilevato che la società ricorrente nel 2005 aveva comunque versato l'imposta per tali impianti abusivi, aveva provveduto con determinazione dirigenziale

n. 263 del 12 settembre 2008 al parziale scarico amministrativo limitatamente alle somme versate a titolo d'imposta, confermando, invece, le somme dovute per sanzioni, in quanto gli impianti risultavano privi di apposita autorizzazione comunale.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Damir s.r.l., sulla base di due motivi. Il Comune di Palermo non ha svolto difese.

### **Considerato in diritto**

**1.** Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n. 507/1993, 25 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità adottato dal Comune di Palermo, 10 l. n. 212/2000 e 6, co. 5 bis, d.lgs. n. 472/1997 (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per aver la CTR dichiarato la legittimità delle sanzioni applicate agli avvisi di accertamento, nonostante le dichiarazioni ex post aventi ad oggetto l'elenco completo della targhe viarie con le relative ubicazioni fossero idonee ad integrare il requisito dell'adempimento dell'obbligo della dichiarazione tributaria e, comunque, fosse intervenuto il pagamento tempestivo dell'imposta dovuta.

**2.** Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione per omessa denuncia, nonostante difettasse il presupposto soggettivo rappresentato dall'intento di pregiudicare la determinazione o il versamento dell'imposta, nonché l'attività amministrativa di accertamento.

**2.1.** I due motivi, da trattarsi, siccome intimamente connessi, congiuntamente, sono inammissibili e, comunque, infondati.

In base al primo comma, prima parte, dell'art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993, *"Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati"*.

L'art. 23 dello stesso decreto prevede, poi, al primo comma, che "Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui

all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi". Ed al terzo comma che "Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento".

Dal combinato disposto delle norme riportate si evince che, in caso di omessa o tardiva dichiarazione, viene applicata, in aggiunta all'imposta dovuta, una sanzione sotto forma di sovrattassa (nella misura del 100% dell'imposta dovuta) e che le sovrattasse vengono ridotte qualora il pagamento dell'imposta venga eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Orbene, fermo restando che la contribuente non ha invocato la riduzione, ma la non debenza, delle sanzioni irrogatele, la stessa, in violazione del principio di autosufficienza, non ha dedotto né, tanto meno, attestato quando le siano stati notificati gli avvisi di accertamento e, soprattutto, in quale data abbia eseguito il pagamento dell'imposta.

In quest'ottica, incontestata l'affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui le comunicazioni relative alla installazione della targhe viarie sarebbero state successive rispetto alla condotta abusiva posta in essere (non potendo, per l'effetto, essere assimilate a richieste/istanze di autorizzazioni, ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale), non ricorrono neppure i presupposti per disapplicare in via incidentale il detto regolamento, nella parte in cui esclude in via assoluta che la presentazione della dichiarazione e dell'eventuale attestazione del versamento dell'imposta per la pubblicità (esposta senza preventiva autorizzazione) possa esplicare effetti sananti quanto alle sanzioni applicate.

**2.1.1.** Il secondo motivo è inammissibile altresì in quanto, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe

dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale ~~avrebbe~~ sollevato tempestivamente la questione concernente la non debenza delle sanzioni per la insussistenza dell'elemento soggettivo della violazione tributaria.

E' chiaro, inoltre, che l'imposta, gli interessi e la sanzione sono state applicate con riferimento alla fattispecie della installazione di mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione del Comune.

**2.1.2.** Infine, destituita di fondamento è l'asserzione, peraltro nuova, secondo cui nella fattispecie in esame si sarebbe formato il silenzio-assenso (pag. 17 del ricorso), se si considera che l'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990 in termini generali, non si applica nella materia delle affissioni pubblicitarie; ne consegue che la posa in opera non autorizzata di impianti per affissioni pubblicitarie è da considerarsi abusiva ed è doverosa l'attività di repressione dell'illecito da parte del Comune ai sensi dell'art. 97 Cost. (Sez. 1, Sentenza n. 4045 del 18/02/2011).

**3.** In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto.

Non va adottata alcuna pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, non avendo l'intimata svolto difese.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, l'11.4.2019.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA